COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI TREVISO
Via IV Novembre, 31 - C.A.P. 31017

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

(Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola)

Approvato con deliberazione consiglio comunale nr. 15 del 7 luglio 2009

ART. 1. – PREMESSE

Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2. – FINALITA'

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata:

   - **all. 1** : individuazione dei limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali ai sensi dell'art. 7 del medesimo regolamento; individuazione aree tutelate ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/99;

ART. 5 – MODALITA' DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

1. Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
b) del tipo di effluente;
c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:
    - di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
    - di tutela della sicurezza degli operatori;
    - di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi,

che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:

⇒ <u>con l'uso di interratori,</u> costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;

⇒ <u>senza interratori</u>; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente

(liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie.

c) la massima efficienza agronomica nell' utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interramento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

ART. 6 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAM ENTE

1. E’ ammessa l’utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento.** Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 7 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell’art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l’utilizzo dei **letami** è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);

e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;

f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall’inizio dell’a ren ile;

g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d’acqua;

h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241;

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altri Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei **liquami,** oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 4.3.2008, n. 430;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
f) per una fascia di almeno:
    - 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.

- Con riferimento alla particolare distribuzione dell'abitato, della morfologia e dell'idrografia del territorio comunale, in deroga al punto precedente sono stati individuati limiti di spargimento diversi, confermando in ogni caso le larghezze minime delle fasce di rispetto indicate ai due punti successivi, come riportato nella tavola opportunamente allegata al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.
- 20 m dalle case sparse;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altri Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 8 – ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495;

2. L’accumulo non è ammesso a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) 20 m dalle abitazioni sparse;

c) 100 m dal limite dei centri abitati;

d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

e) 20 m dai corpi idrici;

f) 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;

g) g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall’inizio dell’arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L’accumulo temporaneo, così come stabilito dall’art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l’impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;

b) l’altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m^2, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l’accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 – ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e

sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto di cui all'ordinanza n. 11 del 13.03.2004.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11 – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti;

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

Il Sindaco relaziona sull'argomento.
Fa presente che il Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue era già stato presentato al consiglio comunale in data 26 giugno 2008 e l'approvazione era stata sospesa.
Il presente regolamento è stato predisposto in conformità alla direttiva 92/676/CEE (in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola) recepita con DGR 2495/2006 e integrata con DGR 2439/2007 sulla base di un regolamento tipo messo a disposizione dalla Regione Veneto.
Il Regolamento è stato, altresì, adeguato ad alcune proposte di modifica indicate dalla Provincia di Treviso.
E' stato successivamente inviato alla Regione Veneto (Direzione Regionale Agro Ambiente e Servizi per l'agricoltura) per il nulla osta di competenza;
La Regione ha chiesto di apportare alcune modifiche alla bozza di regolamento, alle quali ci si è prontamente adeguati, ottenendo il successivo nulla osta;
Sono state sentite le associazioni di categoria, con le quali si sono concordati i limiti di spargimento nel rispetto della norma e con le deroghe ammesse.
Al termine dell'iter siamo pervenuti alla formazione del documento che oggi si va ad approvare, che comprende una planimetria indicante i limiti di spargimento, utile agli operatori del settore per individuare chiaramente le zone in cui l'attività è vietata.
Punto importante è la deroga alla applicazione della distanza di 100 metri dal centro abitato. La deroga è stata chiesta dalle Associazioni di Categoria che hanno garantito il rispetto.
Si sta tentando di capire se ci possono essere soluzioni alternative allo spargimento, quali ad esempio un impianto di biogas.
Anche il consigliere Raccanello è d'accordo che la distanza di 100 metri, dove presente. deve essere rispettata, compresa l'astensione dello spargimento letame il sabato e la domenica ed invita tutti a detto controllo.
Chiedo altresì che la cartina relativa che è stata fatta, venga distribuita alle categorie zootecniche.
Il Sindaco si augura che ci sia veramente una responsabile adesione alla regolamentazione, perché se le distanze non vengono rispettate bisognerà ritornare in consiglio per eliminare la deroga della distanza che naturalmente verrà aumentata e l'Amministrazione applicherà misure più restrittive e punitive.
Ringrazia l'assessore Bortolazzo, che per motivi di famiglia, non è presente, per il modo con cui ha organizzato i vari incontri trovando un equilibrio fra le varie richieste.
Dopo l'approntamento della delibera si può organizzare un incontro e distribuire la normativa.
Il consigliere Dal Zotto è utile consegnare oltre alle cartine anche il regolamento.
Il consigliere Raccanello relativamente all'impianto di biogas fa presente che è un impegno importante e si augura che il progetto possa andare avanti e possa avere la sua realizzazione.
Il Sindaco conclude che se c'è collaborazione si può arrivare anche a questo e sottolinea il risparmio di energia elettrica che si potrebbe avere.
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata le Delibere di Giunta Regionale n. 2495 del 7.08.2006 e n. 2439 del 7.08.2007 con le quali veniva superata la normativa precedentemente in vigore introducendo i criteri di tutela

delle acque dettati dalle norme comunitarie e nazionali in materia di prevenzione dall'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Richiamata altresì la nota del vice Presidente regionale dott. Luca Zaia del 14.12.2007 con la quale invitava tutti gli enti locali a concorrere alla buona gestione ambientale, anche attraverso l'adozione di un Regolamento tipo messo a disposizione dalla Giunta Regionale in allegato alla delibera 2439/2007.

Richiamata la nota della Regione Veneto ricevuta il 31.12.2007 prot.n. 12744, avente per oggetto "Recepimento della direttiva 91/676/CEE, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola. DGR 7 agosto 2006 n. 2495. DGR 7 agosto 2007 n. 2439, allegato B: Regolamento-tipo per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" con la quale veniva comunicato al Comune di Crespano del Grappa che è compreso nell'elenco dei Comuni non vulnerabili ai nitrati di origine agricola, allegando all'uopo il Regolamento-tipo da adottare.

Richiamata la nota del Comune di Crespano del Grappa del 10.03.2008 prot.n. 2730, con la quale veniva inviata la bozza del Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, alla Regione Veneto Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, al fine di ricevere il nullaosta per la successiva approvazione in Consiglio Comunale.

Vista la nota della Regione Veneto Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura datata 15.04.2008 prot. 201831/48.24, ricevuta in data 21.04.2008 prot.n. 4440, con la quale si richiedeva di apportare alcune modifiche alla bozza inviata in allegato alla sopraccitata nota, provvedendo in seguito all'invio del Regolamento corretto per il nullaosta di competenza.

Dato atto che la bozza di regolamento corretto come previsto dalla nota regionale di cui al precedente punto è stata inoltrata via posta elettronica in data 13.05.2008.

Vista, altresì, la nota della Regione Veneto Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura datata 19.05.2008 prot. 263404/48.24, ricevuta in data 20.05.2008 prot.n. 5393, con la quale si informa che la bozza di regolamento risulta coerente con le direttive comunitarie, nazionali e regionali vigenti, chiedendo altresì l'invio del Regolamento approvato.

Vista la nota della Provincia di Treviso con la quale trasmette una proposta di modifica del "regolamento tipo" Regionale per i comuni non designati vulnerabili. Ritenuto di accogliere tali integrazioni in quanto riguardanti una più puntuale definizione delle modalità di distribuzione agronomica dei reflui.

Vista la bozza del "Regolamento Comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" e la planimetria allegata ad individuazione dei limiti di spargimento ai sensi dell'art. 7 del regolamento.

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico in ordine alla sola regolarità tecnica, non comportando la presente delibera oneri riflessi o indiretti sotto il profilo contabile.

Con voti: favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e relativi allegati, redatto in conformità a quanto disposto dalla direttiva 91/676/CEE, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola, così come recepito con DGR 7 agosto 2006 n. 2495, successivamente integrata con DGR 7 agosto 2007 n. 2439.

2. Di trasmettere, come richiesto, copia del Regolamento approvato alla Regione Veneto Direzione Regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

3. di rendere nota l'approvazione del piano mediante invio dello stresso alle associazioni di categoria interessate e con i consueti mezzi a disposizione dell'amministrazione comunale.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, favorevoli nr. 13 , immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267/2000